

## ARAN – ORIENTAMENTI APPLICATIVI

### Retribuzione di posizione

SEG40 13/08/2012

**In presenza del conglobamento nello stipendio tabellare del segretario di una quota della retribuzione di posizione, con conseguente rideterminazione in diminuzione del valore della stessa con decorrenza dal 31.12.2009, ai sensi dell'art.5, comma 3, del CCNL dell'1.3.2011, ove nel periodo 31.12.2009 – 1.3.2011, si sia proceduto alla decurtazione del trattamento accessorio per malattia del segretario (art.71 della legge 133/2008), con riferimento quindi al precedente e più elevato importo della retribuzione di posizione, l'ente può procedere al conguaglio della trattenuta operata, adeguandola al nuovo importo della retribuzione di posizione prevista con decorrenza dal 31.12.2009?**

L'art.3, commi 4 e 5, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 1° marzo 2011, relativo al biennio 2008-2009, come è noto, ha operato il conglobamento di una quota della retribuzione di posizione del segretario ai fini della realizzazione dell'allineamento dello stipendio tabellare di tale categoria di personale con quello della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali.

Conseguentemente, dalla medesima data del 31.12.2009, la retribuzione di posizione dei segretari è stata ridefinita nel più basso importo previsto per i tre livelli dall'art.3, comma 6, del medesimo CCNL del 1° marzo 2011.

Attraverso la previsione espressa della decorrenza della nuova disciplina al 31.12.2009, è indubbia l'efficacia retroattiva della stessa.

Pertanto, poiché la decurtazione del trattamento accessorio per malattia del segretario è stata operata nel periodo temporale successivo al 31.12.2009, e quindi sulla base del precedente e più elevato importo della retribuzione di posizione allo stesso spettante, e considerata la retroattività della nuova disciplina contrattuale sopra richiamata, si ritiene che l'ente non possa non procedere al conguaglio della trattenuta già posta in essere, adeguandola cioè al nuovo importo della retribuzione di posizione prevista con decorrenza appunto dal 31.12.2009.